

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 117/2017 e s.m.i.

Il giorno ventiquattro del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque alle ore 16:00 presso la sede legale dell'Associazione NOI CI SIAMO sita in Venafro, Via Niccolò Machiavelli n. 38 si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1 Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- 2 Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Michele Pontone, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Michele Di Meo a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto, che sono presenti n.7 associati in proprio e per delega,

Dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica di voler adeguare lo statuto al codice del Terzo Settore d.lgs. 117/2017.

Pertanto, al fine dell'iscrizione al RUNTS ed acquisire l'acronimo ETS è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni del d.lgs. 117/2017.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative. Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

Passando al secondo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea la necessità di procedere all'iscrizione al RUNTS ed acquisire la denominazione di Ente Terzo Settore.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.



L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi a cui è affiliata l'Associazione, compresa l'iscrizione al RUNTS ed alla acquisizione di qualifica ETS.

Alle ore 17:00, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

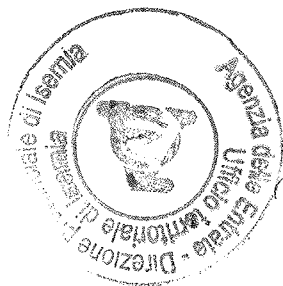
Michela M...

Il Presidente

Paolo Gabrielli



Associazione
PROVINCIALE DI ISCHIA
DIREZIONE PROVINCIALE DI ISCHIA
UFFICIO TERRITORIALE
REGISTRATO IL 28.1.2025
A/N° 37 Serie 3 € Esente



L'Assistente (*)
(Michela D. Tata)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, (Paolo Gabrielli)



STATUTO

ASSOCIAZIONE NOI CI SIAMO ODV ETS

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione senza scopo di lucro denominata “NOI CI SIAMO ODV” (d’ora in avanti l’Associazione).
2. A seguito dell’iscrizione nel precedente statuto al Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo ETS.

Art. 2 - SEDE – DURATA - ADESIONE

- 
1. L'Associazione ha sede in Venafrò (IS) alla via Niccolò Machiavelli n. 38. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Opera prevalentemente nella regione Molise e per fini istituzionali, sull'intero territorio nazionale.
 2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
 3. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito il “CTS”, dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente statuto, dalla legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
 4. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
 5. Lo statuto vincola la sua osservanza agli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
 6. Lo statuto valutato secondo le regole d'interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, neanche indiretto, e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, prevalentemente in favore di terzi di una o più dell'attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli art. 1, 2 e 32 CTS.
2. L'Associazione “NOI CI SIAMO ODV” esercita, dunque in via esclusiva o quantomeno principale una o più attività di interesse generale, in particolare le seguenti attività:
 - a) il sostegno e la diffusione dell'arte e della cultura in tutte le sue forme, con particolare riguardo alle discipline della musica, della poesia, del teatro, del cinema, della storia dell'arte, della pittura e della scultura, della letteratura, delle tradizioni popolari;
 - b) il sostegno e la diffusione di tutte le pratiche sportive e di attività ricreative, comprese le attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale ;
 - c) l'iniziativa di promozione turistica del territorio e della tutela ambientale, iniziative di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di





- tutti gli associati e dei terzi;
- d) nell'ambito di dette attività potrà organizzare concerti, spettacoli, mostre, proiezioni e cineforum, eventi culturali, eventi sportivi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, convegni, workshop, corsi di formazione, attività didattiche, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero, in modo particolare per bambini, anziani e persone svantaggiate, servizi di doposcuola, servizi di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali);
 - e) la partecipazione a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione;
 - f) curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
 - g) potrà avanzare proposte ad Enti pubblici e Privati per promuovere e diffondere le suddette attività e per ottenere patrocini, contributi e sponsorizzazioni;
 - h) potrà fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, e compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, il tutto in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore in materia;
 - i) l'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
 - j) per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
 - k) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
 - l) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
 - m) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - n) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
 - o) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
 - p) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
 - q) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
 - r) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
 - s) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
 - t) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
 - u) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.
3. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. s);
 - l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. u);
4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso





delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
6. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
7. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 4 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso e le spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - a. Quote associative;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentali;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
 - f. Proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - g. Rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 co.1, D.Lgs. 117/2017;
 - h. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017.

Art. 5 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
3. L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 6 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio





presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
5. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
7. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
8. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
9. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
10. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione.

1. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. I soci hanno il diritto di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi, di essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento e di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili





per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
 - d) A svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.
4. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

Art. 10 - QUALITÀ DI VOLONTARIO

1. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
2. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari;
3. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.
4. Gli associati che prestano l'attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 11 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori,



amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono alla stessa intestati.
6. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencanti nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 12 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali, decorrono dal 1 Gennaio di ogni anno, e sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e sarà depositato presso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 14 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione avrà cura di avere i seguenti libri sociali:
 - a. Il libro degli associati;
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - d. Il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta.



Art. 15 – CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co.1, il D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 – PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.
2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero di volontari.
3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Art. 17 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 18 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30 co.1 2, CTS);
 - e) Il Revisore legale o l'Organo di revisione (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'Organo di Controllo in possesso di requisiti previsti dall'art. 2397, co.2, cod.civ.
3. E' riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo.

Art. 19 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.
2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno 1 decimo degli associati in regola col il pagamento della quota associativa annuale.
3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il



voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.
6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
8. Alle Assemblee deve essere sempre invitato il Presidente della Struttura Comprensoriale di riferimento (che potrà partecipare personalmente o designare all'uopo un componente del Consiglio Direttivo della medesima Struttura). Nel caso in cui nel territorio di riferimento non sia presente una Struttura Comprensoriale, all'Assemblea dovrà essere invitato il competente Referente Territoriale.
9. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
10. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
11. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne quelli riguardanti le persone.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
 - c) approva i regolamenti interni;
 - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;



- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) delibera in merito alla eventuale nomina del Revisore legale o Organo di revisione e ne nomina i relativi membri;
- i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- l) l'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 21 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 5 eletti fra i soci.
- 2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 22 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

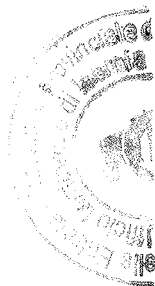
- 1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.
- 2. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod.civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod.civ.

Art. 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
- 2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
- 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
- 4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) il Presidente;



- b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;
- e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- i) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- j) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- k) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 25 - PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. È eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, tra i suoi membri e dura in carica per tre anni, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti ed è rieleggibile per tre mandati.
- 3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
- 4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 26 - SEGRETARIO

- 1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - TESORIERE

- 1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari

Provinciale di Iserny
Iserny

inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 28 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. Ai componenti dell'Ordine di Controllo si applica l'art. 2399 cod.civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co.i 2, cod.civ. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, ed è riconfermabile.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 29 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017. E' formato da un Revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 30 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 31 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 32 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici

(carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e



2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.
3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato).

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del presente statuto. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato **dall'Assemblea** **Straordinaria** **dei** **Soci** **dell'Associazione**
 _____ di _____.
 _____ - / / _____

Much R/L